



CONGEDI PARENTALI STRAORDINARI PER LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO

(anche genitori affidatari)



Dal 5 marzo, permessi per assistere i figli per tutta la durata della sospensione dei servizi educativi/scolastici

DESTINATARI

Lavoratori dipendenti del settore privato con figli, anche in affido, fino ai 12 anni di età. Nessun limite di età in riferimento ai figli con **disabilità in situazione di gravità accertata** iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale. La fruizione di questo congedo è **riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni, solo se** nel nucleo familiare non ci sia un altro genitore in cassa integrazione o Naspi (disoccupazione) **o non lavoratore**.

DURATA

15 giorni, continuativi o frazionati.

IMPORTO ECONOMICO

50% della retribuzione, (calcolata sulla media globale giornaliera del periodo di paga mensile immediatamente precedente a quello in cui ha avuto inizio il congedo, compreso il rateo giornaliero di tredicesima e gli altri premi o trattamenti accessori eventualmente erogati, come nel caso del congedo dell'indennità di malattia). I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

FIGLI CON ETÀ DAI 12 AI 16 ANNI

I lavoratori dipendenti del settore privato, genitori, anche affidatari, di figli di età compresa tra 12 e 16 anni, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi/scolastici senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con diritto alla conservazione del posto di lavoro. Anche in questo caso la fruizione del congedo è **riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni, solo se** nel nucleo familiare non ci sia un altro genitore in cassa integrazione o Naspi (disoccupazione) **o non lavoratore**.

COMPATIBILITÀ CON PATERNITÀ/MATERNITÀ FACOLTATIVA (i normali congedi parentali)

Chi, dal 5 marzo, ha usufruito o sta usufruendo di un periodo di congedo facoltativo di maternità/paternità si vedrà convertito tale congedo nel permesso stabilito appositamente per l'emergenza Coronavirus.

In alternativa

BONUS BABY SITTER: importo massimo complessivo di 600 € (nel limite delle risorse complessive stanziato), erogati su libretto familiare (che disciplina le prestazioni occasionali), per usufruire di prestazioni di baby sitting a decorrere dal 5 marzo.

Inoltre

LEGGE 104: vengono incrementati di ulteriori 12 giornate complessive, coperte da retribuzione e contribuzione, i permessi relativi alla Legge 104, per i mesi di marzo e aprile 2020, e fino al limite delle risorse stanziato.

MALATTIA: il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporta.

CONTATTA SEDI INAS CISL O AI TUOI OPERATORI FIM CISL